



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO
SEZIONE CONSULENZA LEGALE

Roma

24 LUG. 2012

Prot. n. 02/12/000460

All.ti n.

M.A.G.A.P. – Commissione Auto
c. a. sig. Silvio Leonelli
Via Edolo, n. 26
20125 MILANO

Rif. 3218/P

Oggetto: quesito circa l'applicazione dell'art. 134, comma 4 *bis*, d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Ambito applicativo.

Si fa riferimento alla nota del 21 febbraio u.s., trasmessa a mezzo telefax, con la quale è stato sottoposto a questa Autorità un quesito concernente l'ambito di operatività della disposizione in oggetto, con particolare riferimento all'applicabilità delle disposizioni ivi contenute alla persona fisica titolare di ditta individuale.

La disposizione in oggetto, introdotta dall'art. 5, comma 2, decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede l'obbligo a carico dell'impresa assicurativa in tutti i casi di stipulazione di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, di non assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Ne consegue che un soggetto, qualora sia proprietario di un veicolo già assicurato, ha diritto, nel caso abbia acquistato, a seguito di regolare passaggio di proprietà registrato, egli stesso ovvero un suo familiare convivente un ulteriore veicolo, di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore, la classe di merito maturata sul primo veicolo.

Le condizioni poste dalla legge per l'applicazione del beneficio di cui trattasi consistono dunque nel fatto che i veicoli in questione siano di proprietà dello stesso soggetto, persona fisica, o di un componente stabilmente convivente dello stesso nucleo familiare e che si tratti di veicoli appartenenti alla stessa categoria.

In relazione alla portata applicativa della predetta disposizione vengono sollevate per la prima volta incertezze interpretative in ordine alla riconducibilità alla nozione di persona fisica menzionata nella norma del soggetto imprenditore titolare di ditta individuale.

Al riguardo il tenore letterale del disposto dell'art. 134, comma 4 *bis*, del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 induce a ritenere che i favorevoli effetti della citata disposizione debbano essere estesi a tutti i nuovi contratti relativi "ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa", a prescindere

dalla qualificazione della predetta persona fisica come imprenditore titolare di ditta individuale, con esclusione ovviamente delle persone giuridiche.

L'accoglimento di tale opzione interpretativa, oltre ad essere supportata sul piano letterale della norma, realizza effetti positivi sul piano della concorrenza poiché consente al soggetto assicurato, che avvii un'attività imprenditoriale, di avvantaggiarsi del risparmio connesso alla sua condotta "virtuosa" come conducente privato.

Si precisa, da ultimo, che al fine di fornire un indirizzo univoco al mercato, è stato pubblicato sul sito Internet di questa Autorità, www.isvap.it, alla sezione "Informazioni utili/quesiti frequenti/r.c. auto-legge Bersani" una specifica risposta al quesito posto da codesta associazione

Distinti saluti.

Il Responsabile della Direzione
Coordinamento Giuridico
(Avv. Gian Paolo Polizzi)



gam